

Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea

Da due anni oramai le bollette doganali di importazione hanno un formato anche elettronico.

A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.

Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download **esclusivamente dal portale dell'Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.**

La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire **dal 9 giugno 2022**, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.

Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell'Unione Europea.

- **2 dicembre 2024** – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
- **21 gennaio 2025** – Termine nazionale per l'adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall'UE.
- **11 febbraio 2025** – Termine finale per l'implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.

Il rischio del disallineamento dei termini, tra il 2 dicembre 2024 (obbligo nazionale) e le scadenze fissate a livello

unionale (21 gennaio 2025 per il transito e 11 febbraio 2025 per l'esportazione transnazionale), è concreto.

L'impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l'Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile.

Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.

Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall'Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, **sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.**

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.

Gli obblighi di registrazione –

L'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, "Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della

relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell'art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; **pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.**

Come per le fatture di acquisto, **per esercitare il diritto alla detrazione** è necessario dunque che sia verificata:

- oltre all'esigibilità dell'imposta,
- la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.

Al riguardo con la circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022 la stessa Agenzia ha chiarito, che "l'art. 6 par. 1 del CDU, stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni", tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante **procedimenti informatici**.

(MF/ms)

Rating Esg: nuovo Regolamento UE e nuove Faq

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato in data 19 novembre 2024 un nuovo [Regolamento sui rating ambientali, sociali e di governance \(ESG\)](#), contribuendo a rendere i mercati finanziari più sostenibili e trasparenti. Le nuove norme infatti mirano a standardizzare e rafforzare l'integrità delle attività di rating ESG, un settore che ha assunto un ruolo cruciale nel guidare gli investitori verso prodotti finanziari sostenibili e responsabili.

Il regolamento introduce:

- obblighi stringenti per i fornitori di rating ESG riguardo alle metodologie e alle fonti di informazione utilizzate.
- vigilanza diretta da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che autorizzerà e controllerà i fornitori nell'UE.
- separazione delle attività commerciali per evitare interferenze e garantire l'indipendenza delle valutazioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e **entrerà in vigore** dopo 20 giorni, a metà **dicembre 2024**. **Le norme diventeranno applicabili** 18 mesi dopo, cioè **giugno 2026**, offrendo tempo alle imprese per adeguarsi ai nuovi standard.

Inoltre si segnala che il 13 novembre 2024, è stata pubblicata la [Comunicazione C/2024/6792 sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche](#) della Commissione contenente diverse FAQ per chiarire l'interpretazione delle disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità (**CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive**).

Fornendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, questa

serie di FAQ contribuirà all'obiettivo della Commissione di **ridurre gli oneri amministrativi** associati alla rendicontazione di sostenibilità, che gravano sulle imprese.

(SN/am)

Regolamento Clp: novità in ambito di sicurezza chimica

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2024/2865 che **modifica il regolamento CLP**. Il nuovo testo entra in vigore **dal 10 dicembre 2024**, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. I 180 mesi di intervallo servono alle imprese per introdurre progressivamente le novità e arrivare pronte alla scadenza.

Sul [sito europeo Echa](#) sono disponibili tutte le informazioni per orientarsi in questa materia.

Questo regolamento prevede numerose nuove disposizioni, come ad esempio regole relative alla leggibilità delle etichette e all'etichettatura digitale, alle vendite di prodotti senza imballaggio, alla classificazione di sostanze e miscele in relazione a CMR, ED HH, ED ENV, PMT, PBT, vPvM, vPvB, all'atteso aumento delle Classificazioni Armonizzate, alle notifiche C&L, alle notifiche PCN, alla pubblicità e tanto altro ancora.

Il [testo del regolamento](#) è consultabile in rete.

Si segnala infine che ECHA ha aggiornato la **guida sull'applicazione del Regolamento CLP** (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), un documento tecnico/scientifico esauriente che fornisce indicazioni dettagliate sull'applicazione dei criteri CLP per i pericoli fisici, sulla salute e sull'ambiente. In particolare, l'attenzione è rivolta

alle nuove classi di pericolo: interferenza endocrina per la salute umana, interferenza endocrina per l'ambiente, PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico), vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), PMT (persistente, mobile e tossico). e sostanze vPvM (molto persistenti e molto mobili). Tutti i dettagli sul [sito europea di Echa.](#)

(SN/am)

Bando rinnova veicoli 2024–2025: domande dal 2 dicembre 2024 per l'annualità 2025

Il bando spinge il **rinnovo dei veicoli inquinanti** circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione di veicoli con alimentazione a benzina e/o a gas (fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso). Solo per i diesel Euro 5/V c'è la possibilità di radiazione per esportazione all'estero.

Il bando indicato prevedeva due linee di finanziamento per le due annualità: 2024 (risorse assegnate pari a 2.970.000 euro): da maggio a ottobre 2024; 2025 (risorse assegnate pari a 2.970.000 euro): da dicembre 2024 a settembre 2025. Si avvicina dunque la data di **apertura per il 2025**, fissata al 2 dicembre 2024.

Tutti i dettagli del bando sono rintracciabili sul [sito di Unioncamere](#).

I **soggetti beneficiari** sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel

settore del commercio/intermediazione di veicoli.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto**, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte, secondo quanto specificato nelle tabelle contenute nell'allegato della delibera n. 2150/2024. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero. Il contributo rientra all'interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in de minimis ai sensi del nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Ciascuna impresa può presentare **fino a 4 domande di contributo**, a fronte dello stesso numero di veicoli radiati di proprietà dell'impresa stessa.

Si segnala anche la pagina del [sito regionale](#) dedicata al tema.

(SN/am)

Rendicontazione Whp entro il 15 dicembre 2024

Questo è un promemoria per le aziende iscritte al Whp ovvero le aziende che "promuovono salute". La scadenza per la compilazione della rendicontazione Whp è il 15 dicembre.

Chi ha programmato e svolto le attività Whp nell'anno che volge al termine deve andare nell'apposita area del [portale regionale](#), per procedere con la compilazione della rendicontazione Whp 2024.

Si allegano le istruzioni per svolgere correttamente questa attività.

In particolare si specifica di:

- Compilare i campi fleggando **tutte le aree con il cerchietto rosso** in quanto sono quelle scelte in pianificazione
- Comunicare a promozionesalute@ats-brianza.it l'avvenuta compilazione del portale così i responsabili ats possono subito verificare se è tutto corretto
- Scaricare il pdf e inviarlo a promozionesalute@ats-brianza.it

Il termine del **15 dicembre 2024** permette agli operatori Ats di verificare l'idoneità al riconoscimento ed eventualmente contattare le imprese in caso di errori nella compilazione. Confapi invita coloro che non lo abbiano ancora fatto a valutare per il prossimo anno, la partecipazione al programma Whp dell'Ats di pertinenza, chiedendo eventualmente supporto in associazione.

(SN/am)

[9541_Whp_rendicontazione.pdf](#)
[Download](#)

Imu: versamento seconda rata 2024 entro il 16 dicembre

Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2024.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili.

Il **possesso dell'abitazione principale o assimilata (*) non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2024.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2025.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale ([D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#)), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.

La dichiarazione IMU

Entro il **30 giugno 2025**, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2024, la dichiarazione IMU 2025.

La dichiarazione:

- va presentata solo con riferimento all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

- ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o dell'Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.

Alcune novità ed esenzioni 2024

Riduzione IMU per i pensionati esteri:

l'IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Esenzione IMU per i beni merce:

dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice sono esenti dall'IMU fino a che permane tale destinazione.

Esenzione abitazione principale:

era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l'immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell'abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la **residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale**, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Esenzione IMU:

per gli immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.

Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.

Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l'IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l'applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

In sintesi, per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

- a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,083% (pari ad 1/15 del 12,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

*Dal 2016 il Comune può assimilare ad abitazione principale

solo “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

(MF/ms)

Progetto “Futuri possibili” rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa.

- La Provincia, in allegato: **Progetto Futuri possibili Il mondo della scuola a contatto con le imprese**
- [Prima la Valtellina: Al via la seconda edizione di “Futuri possibili” con scuole e aziende della provincia di Sondrio](#)

Progetto Futuri possibili Il mondo della scuola a contatto con le imprese

Il progetto

Coinvolte le aziende di Confapi Lecco Sondrio e sei classi delle medie tra Valtellina e Valchiavenna

Imprese e scuole insieme nel nome della reciproca conoscenza e delle scelte consapevoli da parte dei ragazzi.

Hapreso il lunedì mattina, allargando il proprio campo di azione con studenti e imprenditori nuovi, la seconda edizione del concorso dedicato alle scuole medie secondarie di primo grado "Futuri possibili" che vede coinvolte le aziende di Confapi Lecco Sondrio e cinque classi seconde del Comprensivo Delebio-Dubino e una seconda del Garibaldi di Chiavenna.

Le aule

Nel progetto "Futuri possibili" le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell'area della Valtellina e Valchiavenna, gli alunni hanno così l'occasione di riflettere e progettare in un am-

bito che apre le porte al nuovo. Il progetto si compone di tre fasi: la prima dell'incontro in classe tra gli imprenditori e le scuole, la seconda della visita in azienda da parte dei ragazzi e la terza del concorso in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa co-adiuvati dai docenti.

Lunedì mattina sono iniziate le visite in classe da parte degli imprenditori delle aziende coinvolte: Astra di Delebio che si occupa di verniciatura industriale, Officine Cristallo di Cosio Valtellino che è una carrozzeria industriale, Stmworks di Delebio che fa lavorazioni meccaniche, Dell'Oca srl di Andalo Valtellino che si occupa di imballaggi in legno, Bermec di Talamona, specializzata nella lavorazione di precisione e Tecnofar di Delebio specializzata nella trasformazione dell'acciaio inossidabile per la produzione di tubi, aghi monouso per anestesia dentale e macchine automatiche di assemblaggio. «Potterfar conosce le nostre aziende e ai ragazzi è molto importante», spiega Massimo Mortarotti,

vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio responsabile della provincia di Sondrio – così possiamo raccontare il nostro lavoro, quello che facciamo tutti i giorni, ma soprattutto dialogare con i giovanissimi cercando di mettere in contatto mondi apparentemente lontani. La prima edizione è andata molto bene lo scorso anno, tutte le imprese hanno confermato la loro partecipazione al concorso e altre nuove si sono aggiunte. Come per le scuole, in questa nuova edizione c'è la partecipazione anche dell'istituto Garibaldi di Chiavenna».

Rapporto

Un rapporto quello tra imprese e formazione che deve diventare sempre più stretto e che iniziative come questa favoriscono. Il tentativo è quello di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro "affamato" di personale e competenze sempre più difficili da trovare, ma anche alla necessità di far compiere ai ragazzi scelte consapevoli per il proprio futuro.

M. Bor.



Un intervento di Confapi Lecco Sondrio in una classe di scuola media



Sempre più stretto il legame tra mondo dell'istruzione e imprenditoria locale

[Download](#)

Concordato preventivo biennale: modalità di versamento dell'acconto delle imposte

Durante il concordato preventivo biennale, gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP/imposta sostitutiva del regime forfetario) sono determinati secondo le disposizioni ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Regole particolari sono dettate per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato per il quale è possibile procedere alla determinazione degli acconti con **metodo storico** (artt. 20

e 31 del DLgs. 13/2024).

Poiché il 2024 è il primo anno di applicazione dell'istituto, la previsione assume carattere generale.

Se l'acconto è determinato con metodo storico (sulla base dell'imposta relativa al 2023), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, **se positiva**, tra:

- il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).

La maggiorazione è pari:

- al **3%** per l'IRAP, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del modello CPB) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall'art. 17 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB);
- al **10% oppure al 3%** (per i primi cinque anni di attività) per il regime forfetario, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (indicato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024),

Le maggiorazioni sopra citate devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato per i soggetti "solari" al 2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 cade di sabato), utilizzando i seguenti **codici tributo** (ris. Agenzia delle Entrate n. 48/2024):

- 4068 CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Dirette;
- 4069 CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Dirette;
- 4070 CPB – Soggetti ISA – IRAP;
- 4072 CPB – Soggetti forfetari.

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. n. 18/2024, § 6.13).

Il medesimo criterio va adottato anche per le **imprese familiari** (FAQ 8 ottobre 2024 n. 3).

Nel caso in cui **non** risultino **dovute** imposte per il periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, la maggiorazione deve essere **in ogni caso versata** (FAQ 8 ottobre 2024 n. 1).

Se il reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta di concordato, indicato nel rigo P04, è **negativo**, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ 8 ottobre 2024 n. 4).

In assenza di specifiche disposizioni, la FAQ dell'Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4, nell'ipotesi del **consolidato fiscale**, ha chiarito che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante. Per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, la "consolidata" deve comunicare alla "consolidante" l'eventuale applicazione della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il "metodo storico".

La maggiorazione di acconto potrà essere:

- **scomputata** dal tributo principale cui si riferisce in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta (per il periodo d'imposta 2024);
- **compensata** per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024

sull'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (circ. n. 18/2024, § 3.6, e FAQ 17 ottobre 2024 n. 1).

In caso di calcolo degli acconti in base all'imposta relativa al periodo in corso (c.d. "**metodo previsionale**"), se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Queste disposizioni vanno considerate anche da coloro che decideranno di aderire al concordato entro il **prossimo 12 dicembre** usufruendo della proroga disposta con il DL 167/2024. Nel caso in cui l'adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, salvo nuove disposizioni, dovrebbe essere versata anche la sanzione per il ritardo.

Da ultimo si evidenzia che, in tema di acconti, gli artt. 20 e 31 del DLgs 13/2024 fanno riferimento esclusivamente alle imposte dirette, all'IRAP e all'imposta sostitutiva del regime forfetario, senza menzionare i **contributi previdenziali INPS**.

In assenza di diverse indicazioni ufficiali, ciò porta a ritenere che, almeno in sede di prima applicazione del CPB, la determinazione ed il versamento degli acconti dei contributi previdenziali segua le regole ordinarie, ferma la rilevanza in sede di saldo del reddito "concordato" (al netto delle voci ex artt. 15 e 16), oppure di quello "ordinario" effettivo, se superiore del precedente, in applicazione dell'art. 19 del DLgs. 13/2024.

(MF/ms)

Enfea: regolamento nuove prestazioni dal 1° ottobre 2024

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl **Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari**, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni Enfea, in vigore dal 1 ottobre 2024.

[Cliccando qui](#) il Regolamento Completo

Segnaliamo, in particolare, che a partire dal 1° ottobre 2024 non è più prevista la possibilità di inoltrare la domanda di contributo utilizzando il modulo cartaceo.

Le domande di contributo possono essere avanzate solo dall'Area Riservata del lavoratore, previa registrazione.

Successivamente sarà compito dell'azienda inoltrare, tramite specifica procedura telematica, le prestazioni dei dipendenti.

Come inoltrare le prestazioni dei dipendenti
<https://www.enfea.it/prestazioni/>

Gli uffici dell'Associazione, area Sindacale – Relazioni Industriali, negli ambiti di competenza, restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)

Imu 2025: comunicazione aliquote dai Comuni tramite applicazione telematica

Con effetti dal 2025 in avanti, per i Comuni scatterà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto digitale, utilizzando l'applicazione informatica "Gestione IMU" messa a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale. Tale decorrenza è confermata anche post Decreto MEF 6 settembre 2024.

Si veda l'art. 2 del Decreto: "ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025".

Per ripercorrere gli step che si sono susseguiti negli ultimi mesi, è necessario partire dalle previsioni di cui al **comma 756** Legge n. 160/2019): "a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo".

In considerazione di tali previsioni sono stati pubblicati i decreti MEF 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024. Con tale ultimo Decreto sono state integrate le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre **ulteriori differenziazioni** delle aliquote impositive all'interno di ciascuna delle **fattispecie** già previste dal Decreto 7 luglio 2023.

Al successivo **comma 757**, viene disposto che anche laddove il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale (applicazione informatica "Gestione IMU") che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

La decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto "digitale" è stata prorogata al 2025 dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023.

Da qui, in vista della scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo 2024, per i Comuni non vigeva l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii e in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di Legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote in essere nell'anno di imposta 2023.

Dal prossimo anno invece ossia per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto "digitale", in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU base. Ciò vale fin quando il Comune inadempiente non approvi le aliquote secondo le modalità fissate

dal Decreto 7 luglio e dal comma 757 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. (vedi anche comma 837 Legge n. 197/2022).

Utilizzo applicazione "Gestione IMU"	
Cosa	Applicazione fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e obbligo di utilizzo della nuova applicazione.
Obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'applicazione del Portale del Federalismo fiscale (Gestione IMU)	Anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote IMU. L'app consente di individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.
Discordanza tra prospetto e regolamento comunale	In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Entrata in vigore dell'obbligo	2025
Anno di sperimentazione	2023/2024

(MF/ms)